

Beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'impresa:

novità introdotte dalla Legge 138/2011 e conseguente obbligo di comunicazione all'Anagrafe Tributaria.

La Manovra Estiva di cui al Decreto legge numero 138/2011, intendendo colpire gli utilizzi dei beni intestati alle imprese da parte dei soci o familiari dell'imprenditore, ha introdotto alcune previsioni in merito al trattamento fiscale dei proventi e costi relativi ai beni in oggetto specificati nonché imponendo un particolare obbligo di comunicazione degli stessi all'anagrafe tributaria.

Le disposizioni normative sopracitate hanno come principale finalità quella di riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, disincentivando l'occultamento, anche attraverso lo schermo societario, di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci e dei familiari dell'imprenditore, che ne traggono immediata utilità.

Di seguito verranno sintetizzati alcuni degli aspetti di maggior rilievo della nuova disciplina.

1. EFFETTI FISCALI

Il Decreto Legge 138/2011 ha previsto che, **a partire dal periodo d'imposta 2012:**

- i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento **non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile dell'impresa**. Pertanto qualsiasi costo sostenuto da un'impresa per beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento sarà indeducibile;
- la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pagato dal socio o familiare dell'imprenditore per il diritto di godimento **concorrerà alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore, quale reddito diverso**, ai sensi della lettera h-ter, del comma 1 dell'articolo 67 del T.U.I.R.

2. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Per facilitare l'attività di controllo su tali utilizzi dei beni aziendali, l'impresa concedente, ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.

L'Agenzia delle Entrate ha stabilito con proprio provvedimento (numero 166485/2011 del 16 novembre 2011) le modalità e i termini per la suddetta comunicazione.

2.1 I soggetti obbligati alla comunicazione.

La comunicazione deve essere effettuata dai soggetti che esercitano un'attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, che abbiano concesso in godimento beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore o che abbiano ricevuto da questi ultimi qualsiasi forma di finanziamento o prestito.

In alternativa, la comunicazione può essere effettuata dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, di altra società appartenente al medesimo gruppo.

2.2 I dati da indicare nella dichiarazione.

I soggetti obbligati devono comunicare i dati anagrafici dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente, o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa, nonché effettuano forme di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

Devono inoltre essere riportati i dati relativi ai beni concessi in godimento, suddivisi in sei categorie: autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili e altro.

2.3 Termini e modalità della comunicazione.

La comunicazione va effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso.

L'obbligo della comunicazione non riguarda i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore, diversi da quelli da indicare nelle categorie «autovettura», «altro veicolo», «unità da diporto», «aeromobile», «immobile», di valore non superiore a tremila euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicata.

I contribuenti sono tenuti all'invio della comunicazione direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il servizio telematico Fisconline o Entratel.

La comunicazione deve essere trasmessa entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento o in cui è cessato il diritto di godimento degli stessi.

Il punto 1.3 del provvedimento sopra richiamato ha inoltre precisato che l'obbligo della comunicazione sussiste anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011 e per i finanziamenti o le capitalizzazioni in corso nello stesso periodo. Nei casi appena menzionati la comunicazione va effettuata entro il 31 marzo 2012.

2.4 Trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate

Con le informazioni raccolte dalle comunicazioni in parola, l'Agenzia delle Entrate potrà procedere a controllare la posizione delle persone fisiche, utilizzando i dati per accertare la capacità contributiva dei soggetti interessati, anche ai fini della ricostruzione sintetica del loro reddito.

2.5 Sanzioni

In caso di:

1. omessa comunicazione o trasmissione con dati non veritieri è prevista una **sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo**;
2. omessa comunicazione o trasmissione con dati non veritieri, nel caso di non deduzione del costo da parte dell'impresa e tassazione della differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo in capo al socio/familiare, è prevista una **sanzione in misura fissa** da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.065.

* * *

Restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, è gradita l'occasione per inviarVi i migliori saluti.